

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Legge di Bilancio 2025 e Decreto
Milleproroghe – IVA e Imposte
Indirette

N.1-bis | Gennaio 2025

Deloitte.

In questo numero:

LEGISLAZIONE – IVA e Imposte Indirette

- Legge di Bilancio 2025 – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024 n. 305) – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
 1. Misure in materia di imposta sui servizi digitali (art. 1 commi da 21 a 22)
 2. Imponibilità IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (art.1 commi da 38 a 44)
 3. Reverse charge nei contratti di appalto nella logistica (art. 1 commi da 57 a 63)
 4. Pos e corrispettivi telematici (art. 1 comma da 74 a 77)
 5. File fatture elettroniche (art. 1 comma 80)
 6. Aliquota IVA sull'attività alpinistica (art. 1 commi da 64 a 65)
 7. Aliquota IVA su conferimenti in discarica (art. 1 comma 49)

- Decreto Milleproroghe 2025 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 27.12.2024 n. 302) il decreto-legge n. 202 c.d."Milleproroghe"
 1. Proroga del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (art. 3 comma 6 D.L. 202/2024)
 2. Enti associativi e passaggio di operazioni da fuori campo ad esenti (art. 3 co. 10 D.L. 202/2024)

Legge di Bilancio 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024 n. 305) SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE INDIRECTE

1. Misure in materia di imposta sui servizi digitali (art. 1 commi da 21 a 22)

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. Digital Service Tax), introdotta dalla legge di Bilancio del 2019 e successivamente modificata dalla legge di Bilancio del 2020, è stato mantenuto il requisito della sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è stato eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali.

Inoltre, è stato previsto uno sdoppiamento dell'importo dovuto, introducendo un versamento a titolo di acconto pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente da versare entro il 30 novembre, oltre all'importo, già precedentemente previsto, dovuto a titolo di saldo che va effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. Imponibilità IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (art. 1 commi da 38 a 44)

È stata disposta l'imponibilità ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. In particolare, si fa riferimento alle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 276/2003, da parte di enti e società di formazione finanziati tramite il fondo bilaterale di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003.

Stante l'incertezza interpretativa pregressa circa la corretta qualificazione ai fini IVA delle suddette prestazioni, il comma 39 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, afferma che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.

Al successivo comma 40, la Legge di Bilancio stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, in ogni stato e grado del giudizio, aventi a oggetto il trattamento IVA di tali prestazioni, possono essere definiti su istanza di parte:

- mediante il versamento della maggiore imposta versata, senza applicazioni di sanzioni e interessi;
- ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.

3. Reverse charge nei contratti di appalto nella logistica (art. 1 commi da 57 a 63)

È stata estesa l'applicabilità del meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) ad alcune prestazioni di servizi rese nei confronti delle imprese di trasporto e della logistica.

In particolare, con l'inserimento, nell'art. 17 del d.P.R. n. 633/1972, della nuova lett. a-quinquies, si prevede l'applicabilità del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (comma 57).

Inoltre, tale disposizione non trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, né alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, l'efficacia della disposizione di cui al comma 57 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una specifica autorizzazione affinché possa essere derogata la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA (comma 58).

In attesa della sua piena operatività, il legislatore ha introdotto in via transitoria, la possibilità per il prestatore e il committente di optare su base opzionale, per un periodo di 3 anni, affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile

dell'imposta dovuta. Di conseguenza, la fattura verrà emessa dal prestatore e l'imposta verrà versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione (comma 59).

L'opzione avrà durata triennale e sarà comunicata, dal committente stesso, all'Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e che sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia (comma 60).

Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Inoltre, è applicabile la sanzione amministrativa compresa fra euro 250 ed euro 10.000 nei confronti del committente, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore (comma 62).

4. Pos e corrispettivi telematici (art. 1 comma da 74 a 77)

Sono state introdotte alcune modifiche relative alla tracciabilità dei pagamenti, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

È stato integrato il comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, disponendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avvengano attraverso strumenti tecnologici in grado di garantire non solo l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, ma anche una completa integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici dovrà essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Conseguentemente, sono stati modificati gli articoli relativi alle sanzioni. In particolare:

- violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici - in misura fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (art. 11, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 471/1997);
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici - sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 (art. 11, comma 5, d.lgs. n. 471/1997) e sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 471/1997);
- le sanzioni previste dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- le sanzioni previste dall'art. 12 co. 3, per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

5. File fatture elettroniche (art. 1 comma 80)

L'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 è stato modificato, prevedendo che i file XML delle fatture elettroniche, insieme a tutti i dati in essi contenuti, siano conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi. Tali dati possono essere utilizzati, oltre che dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/1995).

6. Aliquota IVA sull'attività alpinistica (art. 1 commi da 64 a 65)

Con l'integrazione del n. 1-septies) della Parte II-bis della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, è stata estesa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi relativi all'attività sportiva alpinistica. Tale estensione si aggiunge a quella già prevista per i corsi di attività sportiva invernale (numero aggiunto dall'art. 5, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143).

7. Aliquota IVA su conferimenti in discarica (art. 1 comma 49)

Con la riformulazione del n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, l'aliquota IVA ridotta del 10% resta applicabile esclusivamente alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali, nonché alle attività relative alla gestione di impianti di fognatura e depurazione. Di

conseguenza, le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta. Pertanto, tali prestazioni sono soggette all'aliquota IVA del 22%.

Decreto Milleproroghe 2025

Il 27 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 27.12.2024 n. 302) il decreto-legge n. 202 c.d. "Milleproroghe"

1. Proroga del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (art. 3 comma 6 D.L. 202/2024)

Tale previsione stabilisce ufficialmente che il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali è prorogato fino al 31 marzo 2025.

Di conseguenza, per tutto il primo trimestre del 2025, rimarrà in vigore il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per l'emissione di fatture elettroniche. Questo divieto riguarda:

- gli enti obbligati a inviare i dati al Sistema TS per le fatture collegate a tali dati (art. 10-bis del D.L. 119/2018);
- gli enti non obbligati a inviare dati al Sistema tessera sanitaria (TS), ma che emettono fatture per prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche (ai sensi dell'art. 9-bis co. 2 del D.L. n. 135/2018, che fa riferimento all'art. 10-bis del D.L. 119/2018).

È importante notare che questo divieto si applica solo alle prestazioni B2C e non ai rapporti B2B.

2. Enti associativi e passaggio di operazioni da fuori campo ad esenti (art. 3 co. 10 D.L. 202/2024)

È stata rinviata di un anno la riforma IVA per gli enti associativi, stabilendo che le nuove regole previste dall'art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021 entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2026.

Questa riforma riguarda le associazioni che attualmente beneficiano del regime di "*decommercializzazione*" IVA e comporterà l'eliminazione di questo regime e l'introduzione di nuove esenzioni.

Il rinvio offre quindi un ulteriore anno alle associazioni per adattarsi a queste novità, che comporteranno un aumento degli obblighi fiscali.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Brescia

Via Vittorio Emanuele II, 42
Tel. + 39 02 83324539

Catania

Viale XX Settembre 70

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Santa Sofia, 28
Tel. +39 02 83324111
Fax +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via Vittorio Veneto, 89
Tel. +39 06 489901
Fax +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.